

CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE LEGNO - ARREDAMENTO

Il giorno 21 dicembre 2011, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Marghera - Venezia,

tra

la **CONFARTIGIANATO Imprese Veneto**, rappresentata dal presidente Giuseppe Sbalchiero, dal presidente regionale di categoria Sig. Donato Pedron con l'assistenza del segretario regionale Patrizio Morettin, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto ed Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal dirigente regionale di categoria Pozzebon Gianluca, assistito dal Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

la **FILCA- CISL** rappresentata dal Segretario Generale regionale Salvatore Federico;

la **FILLEA - CGIL** rappresentata dal Segretario Generale sig. Leonardo Zucchini;

la **FENEAL - UIL** rappresentata dal Segretario Generale sig. Valerio Franceschini;

è stato stipulato il seguente contratto regionale di lavoro

Premessa:

- Visto che il modello contrattuale dell'artigianato è disciplinato dai vigenti accordi interconfederali;
- Considerata la sigla del contratto nazionale avvenuta il 27 gennaio 2011.-
- Tenuto conto che l'efficacia economica dell'integrativo del 11 ottobre 2010 si è conclusa con il 30 novembre 2011 ed e' volontà delle parti continuare a mantenere un sistema basato sui premi di produttività del settore attraverso l'applicazione delle specifiche normativa e di non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti.

Le parti hanno convenuto quanto segue:



① PROROGA DELL'EFFICACIA

Viene prorogata l'efficacia del contratto integrativo regionale di lavoro del 11 ottobre 2010 per il settore legno - arredamento artigiano fino a tutto il 31 dicembre 2012 eccezion fatta delle clausole in tema di EET.-

② ISTITUZIONE DELL'EET


Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale di settore che sarà **erogato a decorrere dal 1° giugno 2012 e sino al 31 dicembre 2012.-**

Tale elemento è onnicomprensivo e pertanto viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, permessi retribuiti ed ogni altro elemento diretto e differito derivante da legge e da contratto, nulla escluso; presenta inoltre le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008" ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art. 26 L.111 del 15 luglio 2011 e loro successive modifiche ed integrazioni

Inoltre le Parti ribadiscono che tale EET ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente, dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 febbraio 2011) e dall'accordo interconfederale regionale del 24 marzo 2011.

L'elemento economico territoriale (EET), collegato all'andamento produttivo del settore legno - arredamento artigiano relativamente al **periodo di riferimento settembre 2011 – marzo 2012**, verrà erogato con le modalità sopra indicate e con gli importi sotto richiamati, solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo (fonte Ebav):

- numero di imprese non inferiore del **7%** rispetto al numero di imprese del periodo precedente (settembre 2010 – marzo 2011) a quello di riferimento (settembre 2011 – marzo 2012);
- numero lavoratori non inferiore al **7 %** rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente (settembre 2010 – marzo 2011) a quello di riferimento (settembre 2011 – marzo 2012);
- numero di ore medie di sospensione non superiori a **60** ore per dipendente nel periodo di riferimento (settembre 2011 – marzo 2012).



LIVELLI	Quota EET mensile dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2012	Quota EET oraria dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2012
A-S	53,71	0,30868
A	48,55	0,27902
B	41,32	0,23747
C SUPER	38,66	0,22218
C	36,15	0,20776
D	32,02	0,18402
E	28,92	0,16621
F	25,82	0,14839

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che:

- nel periodo di riferimento (settembre 2011 – marzo 2012) abbiano effettuato più di **100** ore medie di sospensione con utilizzo della DS e della CIG in deroga o di altri ammortizzatori per lavoratore;
- al 31 dicembre 2011 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2010;

La mancata erogazione dell'EET da parte delle aziende avviene solo nel caso in cui si verifichino congiuntamente le due fattispecie sopraindicate

L'EET viene erogato **dal 1° GIUGNO 2012 al 31 DICEMBRE 2012**, per tutte le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate a tutti i dipendenti (quadri, impiegati e operai, ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore legno arredamento artigiano nel periodo di riferimento (settembre 2011 – marzo 2012) con le seguenti specifiche:

- ferme restando le regole di cui sopra l'EET non è erogato nel periodo di contratto inserimento ma inizierà ad essere corrisposto a tali lavoratori nel mese in cui avviene la loro conferma a tempo indeterminato. A tale riguardo il contratto di inserimento è considerato utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale nel periodo di riferimento.

- agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, ma contribuendo comunque all'andamento complessivo del settore, come condizione di miglior favore sarà riconosciuto l' EET, a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 7 (sette) mesi nel periodo di riferimento.

Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'EET.

L'elemento economico territoriale (EET) regionale è escluso ai fini del computo del TFR.

Le parti concordano che in mancanza di rinnovo del presente CCRL entro il 31 dicembre 2012, l'EET verrà erogato con le stesse modalità, condizioni, quantità e durata anche dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2013 (periodo di riferimento aprile 2013– ottobre 2013).

③ PREMIO DI PRODUTTIVITA'

A tutti i dipendenti operai, impiegati (con esclusione dei lavoranti a domicilio e dei contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2011 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo lordo con le retribuzioni dei mesi di **DICEMBRE 2011, GENNAIO 2012, FEBBRAIO 2012, MARZO 2012, APRILE 2012 e MAGGIO 2012-**

L'importo lordo complessivo del premio è il seguente:

LIVELLI	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO MENSILE
AS	257,80	42,97
A	233,04	38,84
B	198,34	33,06
C SUPER	185,56	30,93
C	173,52	28,92
D	153,70	25,62
E	138,82	23,14
F	123,94	20,66

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo pari a € **108,00=** lordi con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 6 (sei) rate di importo pari a € **18,00=** lordi mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di DICEMBRE 2011, GENNAIO 2012, FEBBRAIO 2012, MARZO 2012, APRILE 2012 e MAGGIO 2012.-

Le parti convengono che la prima tranche, prevista per il mese di dicembre 2011, potrà eventualmente essere corrisposta con il cedolino paga del mese di gennaio 2012.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.


In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione (diretta e/o differita) all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 31 maggio 2012, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 maggio 2012 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.-

Letto, confermato e sottoscritto.-



CONFARTIGIANATO Imprese Veneto


FILCA Cisl Veneto

CNA del Veneto



FILLEA Cgil/Veneto



CASARTIGIANI del Veneto



FENEAL Uil Veneto

